

COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 del Reg. Data 21-03-2017

**Oggetto: COMODATO D'USO SALA ZAFFIRO DI VILLA SERITA PER LA
CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune di Penna S.Giovanni, appositamente convocata, la Giunta comunale si é riunita con la presenza dei signori:

Mancinelli Giuseppe	SINDACO	P
PERFETTI MARCO	VICE SINDACO	P
CUTINI ANNA MARIA	ASSESSORE	P

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il Presidente Signor Mancinelli Giuseppe in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI DI RITO CIVILE FUORI DALLA CASA COMUNALE. DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 106 del Codice Civile, dal titolo "Luogo della celebrazione del matrimonio", il quale stabilisce: *"Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione"*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 10/2014, a oggetto: *"Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla Casa comunale"*, con la quale si ribadisce che, in risposta all'evoluzione dei costumi e della società, un gran numero di Comuni celebra i matrimoni civili al di fuori della Casa comunale, sulla base di quanto richiamato dall'articolo 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, secondo il quale i Comuni possono disporre l'istituzione di uno o più uffici separati dello stato civile;

RICHIAMATE:

- 1) la Circolare della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno n. 9 del 07/06/2007 e il Massimario dello Stato Civile, che hanno indicato la necessità che il luogo prescelto per la celebrazione dei matrimoni, anche se esterno alla casa comunale, sia nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale e destinato a questa funzione in via non occasionale;
- 2) la Sentenza del Consiglio di Stato n. 196/2014 in data 22/01/2014, resa nell'Adunanza della Sezione Prima, che fornisce l'interpretazione, indicando che può essere considerata Casa Comunale *"qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di matrimoni da parte dell'ufficiale di stato civile"*;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, il quale che prevede che:

1. *I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civili.*
2. *Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta Comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto"*;

CONSIDERATO che il Comune di Penna San Giovanni ha individuato il Teatro Flora, quale luogo aggiunto alla Casa comunale e deputato per celebrare i matrimoni civili;

VISTA la richiesta dei responsabili di *"Villa Serita"*, in Contrada Aiello del Comune di Penna San Giovanni, diretta alla celebrazione dei matrimoni civili all'interno della struttura;

CONSIDERATO che *"Villa Serita"* ha notevole valore storico, architettonico, ambientale e artistico;

RILEVATO che per l'istituzione dell'ufficio separato di Stato Civile all'interno di *"Villa Serita"*, ai fini dell'acquisizione della disponibilità degli spazi da parte del Comune, sarà stipulato apposito contratto di comodato d'uso, per il quale la proprietà vi ha dato il suo consenso;

VISTI:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli articoli da 1803 a 1812 del Codice Civile, sul contratto di comodato;
- lo Statuto Comunale;

- i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal responsabile del servizio interessato e di ragioneria, a norma dell'articolo 49, 1^ comma, e del successivo articolo 147bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1) DI INDIVIDUARE “*Villa Serita*”, in Contrada Aiello del Comune di Penna San Giovanni, quale luogo deputato per la celebrazione dei matrimoni civili fuori dalla Casa Comunale, in aggiunta al Teatro Flora.

2) DI DARE ATTO che i matrimoni saranno celebrati all'interno della “*Sala Regina*” di Villa Serita, che sarà acquisita nella disponibilità del Comune di Penna San Giovanni, in forza di contratto di comodato, da stipulare nello schema che si allega, il quale riporta la planimetria degli spazi concessi.

3) DI AUTORIZZARE il Sindaco, nella veste di legale rappresentante e di Responsabile del servizio, della firma del contratto suddetto, dando atto che tutte le spese contrattuali conseguenti saranno assunte da Villa Serita.

4) DI DETERMINARE il contributo dovuto quale rimborso spese per la celebrazione di ciascun matrimonio civile a “*Villa Serita*”, indistinto sia i matrimoni celebrati nei giorni feriali sia per i matrimoni celebrati nei giorni festivi, nei seguenti valori:

a) per matrimoni celebrati fra residenti nel Comune di Penna San Giovanni, o anche uno solo di essi: € 150,00;

b) per matrimoni celebrati fra non residenti: € 300,00.

5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura di Macerata, per quanto di competenza.

6) DI DARE COMUNICAZIONE della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

7) DI APPROVARE, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, l'immediata esecutività della presente deliberazione, rilevata l'urgenza di provvedere in merito, a norma dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SCRITTURA PRIVATA
COMODATO D'USO GRATUITO DI BENE IMMOBILE
(Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 22 marzo 2017)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

tra

1) il Sig.ra Andrenacci Annarita, nato a Grottazzolina (FM) in data 12-04-1950, residente a Porto Sant'Elpidio Via San Francesco d'Assisi, 186 che interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico della Società "Serita & Sons" Srl, avente sede legale a Sant'Elpidio a Mare (FM) Codice Fiscale 00989990445, in seguito denominato "**Comodante o Società**"

e

2)il Sig. Mancinelli Giuseppe, nato a _____ (____) in data _____, residente a Penna San Giovanni, in quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco – legale rappresentante del Comune di Penna San Giovanni, con sede legale in Piazza Municipio 2, Codice Fiscale _____, in seguito denominato "**Comodatario, Comune o Comune di Penna San Giovanni**"

PREMESSO

- a)- che la società è proprietaria dell'immobile denominato "Villa Serita Relais", che si trova a Penna San Giovanni in località Villa Aiello;
- b)- che la società intende mettere a disposizione del Comune di Penna San Giovanni la sala interna alla struttura denominata "Zaffiro", per la celebrazione di matrimoni civili;
- c) – che la sala suddetta è individuata in "colore giallo" della planimetria allegata.

tutto ciò premesso

SI CONVIENE

la Società Serita & Sons Srl, in epigrafe identificata, concede in comodato al Comune di Penna San Giovanni, che accetta, la Sala "Zaffiro", interna alla struttura Villa Serita Relais, che ne prende possesso ai seguenti patti e condizioni:

Articolo 1

Il rapporto di comodato avrà durata indeterminata, con inizio dalla firma del presente contratto.

Articolo 2

La sala "Zaffiro" sarà impiegata per la celebrazione di matrimoni civili.

Il comodante si riserva l'uso della sala per le necessità operative della struttura.

Articolo 3

L'immobile oggetto del contratto dovrà essere restituito al comodante a semplice richiesta, a norma dell'articolo 1810 del Codice Civile.

Articolo 4

Il comodatario ha la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di **30** –trenta- giorni.

Articolo 5

Il Comune non dovrà corrispondere al comodante alcun corrispettivo per l'uso del locale.

Articolo 6

Tutte le spese di manutenzione ordinaria e di gestione, saranno sostenute dal comodante.

Articolo 7

E' fatto divieto al comodatario di concedere la sala in sub comodato o in locazione. E' fatto altresì divieto di mutare la destinazione d'uso dell'immobile. La variazione o il mutamento, anche parziale, della destinazione, come la concessione a terzi - a qualsiasi titolo - determina "*ipso jure*", la risoluzione del contratto. Il comodatario risponderà dei danni causati al comodante in conseguenza della violazione della presente clausola, ai sensi degli art. li 1804 e 1805 del C.C.

Articolo 8

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione fiscale ai sensi di legge e le spese relative saranno a carico del comodante, che si farà inoltre carico dell'imposta di bollo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Comodante

Il Comodatario

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

IL PRESIDENTE

F.to Mancinelli Giuseppe

E' copia conforme all'originale.

li, 29.05.2017

IL SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 2860

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.05.2017.

li, 29.05.2017

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22.03.2017

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL 267/2000)

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

li, 29.05.2017
